

PIANO DI GOVERNO PER STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO

Poiché si rende necessaria una regolamentazione più efficace e puntuale dell'insediamento e del controllo da parte comunale delle grandi strutture per l'accoglienza per richiedenti asilo e per i rifugiati, con l'esclusivo obbiettivo di favorire la migliore integrazione, si è proceduto alla stesura di regole generali, una sorta di piano di governo dell'insediamento di questi centri.

1. Le strutture di accoglienza devono essere considerate come luoghi in cui vengono svolte attività di carattere sociale a disposizione di soggetti sensibili.
2. Le strutture devono essere collocate in luoghi abitati facilmente raggiungibili da mezzi pubblici in modo tale da consentire ai beneficiari di partecipare alla vita sociale e comunitaria e di avere un facile accesso ai servizi del territorio. La possibilità di raggiungere agevolmente i servizi diventa tanto più importante, tanto più l'accoglienza viene impostata come primo passo di autonomizzazione del beneficiario.
3. Nel presente regolamento si identificano come "strutture di accoglienza di grandi dimensioni per richiedenti asilo" quelle che hanno una capacità di oltre 6 posti letto.
4. In funzione di quanto espresso nel punto 1 e 2 del presente regolamento, il Comune ha il compito di valutare la rispondenza delle aree più idonee al raggiungimento della massima integrazione. Le aree che possano, a causa di problematiche già esistenti, rendere più difficoltosa la convivenza e creare situazioni di tensione e di ostacolo all'integrazione, potranno essere valutate negativamente.
5. Nella valutazione delle aree e degli edifici idonei alla realizzazione di "strutture di accoglienza per richiedenti asilo di grandi dimensioni" si deve tenere conto di eventuali elementi di criticità per la sicurezza degli ospiti e di inadeguatezza della struttura per il conseguimento dell'obbiettivo di favorire la migliore integrazione e convivenza coi residenti.
6. Il gestore delle suddette strutture è tenuto a rispettare le indicazioni previste dal *"Protocollo per la gestione degli interventi sanitari rivolti ai migranti richiedenti asilo presenti nella Provincia di Lecco"*, dando tempestiva comunicazione al Comune di eventualità criticità sanitarie al fine di poter mettere in atto i necessari interventi di tutela della salute delle persone

ospitate e della comunità locale. In particolare, il centro deve essere dotato di servizi igienici adeguati e in numero sufficiente in rapporto ai beneficiari accolti (mediamente 1 ogni 4/6 persone) e proporzionalmente superiore in base al numero di beneficiari e laddove la presenza sia mista quanto a genere.

7. Nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale e della disciplina stabilita dai bandi di individuazione degli enti per l'accoglienza, il gestore è chiamato ad attivare un contatto con il Comune per impostare un intervento in favore della conoscenza del territorio, della sua storia, della sua organizzazione e per favorire processi di partecipazione degli ospiti alla vita sociale, anche attraverso il coinvolgimento delle reti associative locali. L'accesso ai servizi comunali e associativi, la partecipazione ad eventi culturali e di animazione e l'adesione ad opportunità di lavori di utilità sociale rappresentano occasioni importanti per favorire l'incontro e la conoscenza con la comunità locale e sono aspetti indicativi di qualità dello stesso ente gestore del servizio di accoglienza.

8. Il Comune può effettuare controlli in qualsiasi momento presso la struttura e deve essere anticipatamente informato di qualsiasi variazione del numero di ospiti e della loro posizione giuridica (richiedente asilo, rifugiato politico ecc.).

9. L'operatore, che ha in gestione la struttura, deve dimostrare di avere tutti i requisiti per svolgere questa attività (ragione sociale nello Statuto, personale qualificato, adempimento a tutti gli obblighi contributivi e fiscali).

10. La richiesta di apertura di una struttura di accoglienza per richiedenti asilo e/o profughi di grandi dimensioni va presentata in Comune attraverso specifico modulo: gli uffici tecnici comunali hanno tempo 30 giorni per verificare la presenza delle necessarie autorizzazioni (Regolarità dell'immobile circa la vigente legislazione urbanistico edilizia (D.P.R n.380/2001 e ss.mm.ii; destinazione compatibile con la residenza e, in particolare, possesso delle prescritte certificazioni attinenti gli impianti installati come risultante dal certificato di agibilità dovuto ai sensi dell'Art.24 del richiamato D.P.R. n.380/2001.; regolarità circa il pagamento delle tasse e delle imposte comunali; idoneità abitativa ai sensi dell'Art 29 Dl.gs 286/98 (TU Stranieri)). In seguito la richiesta viene trasmessa alla Giunta che - sentita la Commissione Territorio - autorizza l'apertura dell'attività, se nulla osta, in funzione di quanto indicato nei precedenti punti.

11. Nel caso di parere negativo della Commissione Territorio o nel caso che la Giunta individui problematiche che siano d'ostacolo a una buona integrazione sociale o comunque che non soddisfino in particolare gli art. 4-5-6-9 del presente regolamento, il Sindaco può sospendere l'autorizzazione e far effettuare un'indagine suppletiva alla Commissione. L'eventuale conferma di

un parere negativo della Giunta va poi adeguatamente motivato dalla stessa al Consiglio Comunale.

12. Se entro 90 giorni dalla presentazione della domanda non perviene dal Comune alcuna risposta all'operatore che ne ha fatto richiesta, la stessa si intende accettata.

13. Nel caso in cui vengano a mancare i requisiti necessari o a seguito di controlli si accertino gravi irregolarità, l'autorizzazione può essere revocata.

14. Le aree immediatamente adiacenti alla stazione ferroviaria e all'interscambio ferro-gomma vanno considerate come aree non idonee all'insediamento di strutture di accoglienza. In caso di richiesta di insediamento in questi ambiti, sentita la Prefettura, il sindaco può non concedere l'autorizzazione.

15. Nel rispetto della libertà e della responsabilità individuale, il gestore è chiamato a mettere in atto tutte le forme necessarie per evitare il rischio di comportamenti, da parte dei propri ospiti, che possano generare criticità o manifestare forme di disarmonia sociale. A tal fine, nella sua veste di responsabile della sicurezza locale, il sindaco potrà adottare, d'intesa con la Prefettura e le FF.OO., le necessarie azioni di vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, anche nei confronti del gestore del servizio. Si segnala inoltre la necessità che il gestore ponga particolare attenzione preventiva alla frequentazione di aree o luoghi del territorio ove sia già manifestamente nota la presenza di forme di devianza e marginalità sociale.

16. Nel caso vengano rilevati problemi di ordine pubblico o di sicurezza, il Comune può istituire un tavolo composto da Sindaco, Assessore alla sicurezza, Rappresentante delle Forze dell'Ordine, 2 Componenti della Commissione Territorio (uno per la maggioranza e uno per le minoranze), che potrà chiedere l'intervento della Prefettura per predisporre le azioni necessarie, compresa l'eventuale chiusura, anche solo temporanea, della struttura di accoglienza.

17. All'ente gestore è richiesto di relazionare periodicamente al Comune sulle attività svolte con gli ospiti delle strutture di accoglienza e di produrre, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività complessiva svolta nel territorio del Comune di Calolziocorte. Della conclusione dei percorsi di accoglienza, così come dei nuovi inserimenti, anche ai fini di eventuali aspetti amministrativi, dovrà essere data opportuna e tempestiva conoscenza al Comune da parte del gestore.

18. Il regolamento ha validità a partire dalla data di approvazione in Consiglio Comunale e non è retroattivo.

19. Le Unità abitative diffuse potranno ospitare non più di 6 persone per alloggio (fino a un massimo di 8 solo per esigenze familiari). Gli alloggi dovranno essere gestiti nel rispetto dei requisiti organizzativi previsti dai bandi emanati da Prefettura o da altri enti territoriali, considerando le necessarie forme di rispetto del vicinato, dei regolamenti comunali e condominiali. Il gestore dovrà comunicare al Comune l'intenzione di attivare un alloggio per l'accoglienza almeno 30 gg prima dell'avvio al fine di gestire al meglio l'insediamento, favorire un primo contatto con le reti associative e di prossimità, attivare le necessarie verifiche. In quanto struttura collettiva dovrà essere comunicato il nominativo e il recapito del responsabile dell'alloggio. Anche qualora siano previste forme di autogestione dell'alloggio da parte degli ospiti, il gestore è responsabile del rispetto dei regolamenti comunali, condominiali, e delle regole di corretta convivenza. Non potranno essere ospitate presso l'alloggio persone non autorizzate. Si intende che più unità abitative diffuse non possano essere collocate nello stesso edificio.

20. Nel complesso nel Comune di Calolziocorte potranno essere ospitati nelle diverse strutture di accoglienza non più di 40 persone.